

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2130 del 11/05/2020
Oggetto	ADOZIONE dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 ; MODIFICA SOSTANZIALE Ditta Fratelli Casazza S.r.l. - attivita' di " falegnameria " svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (pc), Loc. Badagnano n. 72.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2184 del 08/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici MAGGIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – MODIFICA SOSTANZIALE DITTA FRATELLI CASAZZA S.R.L. - ATTIVITA' DI "FALEGNAMERIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. BADAGNANO N. 72.**

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Visti:**

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30.7.2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07.11.2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.5.2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30.6.2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21.12.2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18.4.2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7.9.2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3.4.2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26.10.1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- la legge 7.8.1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

**RICHIAMATA** l'AUA adottata ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/13 con D.D. n. 3644 del 30.7.2019 e rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con atto n. 11948 del 13.8.2019 alla ditta **FRATELLI CASAZZA S.R.L.** (C.FI-SC. 00117070334), per l'attività di " falegnameria" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC), Loc. Badagnano n. 72. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 152/06;

**VISTA** la seguente documentazione:

1. l'istanza della ditta **F.LLI CASAZZA S.R.L.** (C.FISC. 00117070334), pervenuta tramite nota n. 18561 del 23.12.2019 del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero acquisita al prot. Arpae n. 197470 del 24.12.2019, per la modifica sostanziale dell'AUA vigente, richiedendo il rilascio del seguente titolo:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
2. la nota n. 7505 del 16.1.2020 con cui il SAC di Arpae di Piacenza ha chiesto la documentazione integrativa nella fase di correttezza formale;
3. la documentazione integrativa prodotta dalla ditta e trasmessa dal SUAP con nota n. 1584 del 4.2.2020 acquisita al prot. arpae n. 17842 del 4.2.2020;

**Considerato che:**

1. con l'AUA vigente:
  - sono state autorizzate le emissioni derivanti da un nuovo impianto di verniciatura (emissione E3) in aggiunta a quello esistente che, in base alla documentazione agli atti non risulta essere ancora stato messo in esercizio;
  - sono stati imposti i seguenti consumi medi giornalieri di prodotti vernicianti ed impregnanti pari a 25 kg/g, per un input massimo di COV, per l'intero stabilimento, pari a 270 kg/anno;
  - sono state autorizzate le emissioni derivanti da due impianti termici a bricchetti legno di potenza complessiva (1,02 MWt) aventi funzione sia di riscaldamento degli ambienti di lavoro sia di asciugatura dei manufatti (prodotti verniciati);
2. la modifica consiste:
  - nell'aumento dei quantitativi di materie prime da poter utilizzare (nello specifico di finiture, impregnanti e fondi) a seguito di un incremento della produzione derivante da importanti commesse. Viene previsto un consumo annuo di prodotti per verniciatura pari ad 8600 kg/anno (corrispondente ad un consumo medio giornaliero di circa 39,1 kg/d), per un input massimo di COV dichiarato pari a 393 kg/anno;
  - nella cessione di un impianto di riscaldamento alimentato a bricchetti di legno (individuato con il numero di matricola Matr. 579/02) alla confinante Società CPS Alluminio in quanto collocato a servizio della porzione di capannone in cui è insediata la CPS stessa. Il gestore specifica che tale impianto di riscaldamento ha effettivamente la sola funzione di riscaldamento degli ambienti di lavoro;
  - nella richiesta di rettifica della dicitura "impianto industriale" dell'impianto termico (identificato con la matricola Matr. 142/04) alimentato a bricchetti di legno che rimane a servizio della Società F.LLI CASAZZA SRL in quanto la Società non utilizza l'impianto termico a scopo produttivo ma solo ed esclusivamente a scopo di riscaldamento degli ambienti di lavoro, pertanto rientra nel titolo II della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e non è soggetto ad autorizzazione;

**ACQUISITI** i seguenti pareri:

1. nota prot. n. 2910 del 17.3.2020 acquisita agli atti Arpae n. 42215 di pari data del Comune di Carpaneto P.no con attestazione di compatibilità urbanistica e nulla osta alla modifica sostanziale dell'AUA;
2. nota n. 44830 del 23.3.2020 con cui il Servizio Territoriale di Arpae trasmetteva parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
3. nota n. 50210 del 4.5.2020 acquisita al prot. Arpae n. 65203 del 5.5.2020 del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza di espressione parere favorevole con la quale l'AUSL ha evidenziato necessità che la ditta mantenga aggiornate le schede di sicurezza ai vigenti regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative regionali:

- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

- Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO** inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rila- scio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DICHIARATO** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **FRATELLI CASAZZA S.R.L.** (C.FISC. 00117070334), per l'attività di “falegnameria” svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC), Loc. Badagnano, comprendente unicamente unicamente il titolo “emissioni in atmosfera” art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 SILOS RACCOLTA POLVERI**

Portata massima	20000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	14,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E2 VERNICIATURA**

Portata massima	12000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 VERNICIATURA**

Portata massima	20000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) i camini di emissione E2 ed E3, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) il ricorso a metodi diversi da quelli indicati al precedente punto a) deve essere concordato con il Servizio Territoriale di Arpae;

- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) l'attività di verniciatura deve essere svolta negli appositi impianti (E2 ed E3), dotate di aspirazione e captazione degli inquinanti che si liberano e munite di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti e di quanto stabilito al punto r), il gestore può non effettuare monitoraggi durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti;
- f) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfetta efficienza e le operazioni di manutenzione degli stessi devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- g) per l'attività di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti ed impregnanti a base acquosa;
- h) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti ed impregnanti pari a 39,1 kg/g, per un input massimo di COV, per l'intero stabilimento, pari a 393 kg/anno. Il consumo medio giornaliero e l'emissione annua massima vanno calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al punto i);
- i) devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti pronti all'uso, a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al **10%** in peso, nel caso di impiego di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al **15%** in peso;
- j) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, i consumi dei prodotti vernicianti ed impregnanti, nonché le operazioni di manutenzione dei relativi filtri e la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza mensile su apposito registro, con pagine bollate a cura dell'Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale, essere effettuati secondo le metodiche sopra riportate e per l'effettuazione dei campionamenti il camino E1 deve essere conforme a quanto prescritto ai punti a) e b). **In alternativa**, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti per E1, il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione, purché il sistema di abbattimento installato, dotato di apposito manometro differenziale per il controllo dell'efficienza dello stesso, venga mantenuto sempre in perfetta efficienza;
- l) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- m) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- n) le operazioni di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- o) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui giorni di funzionamento degli impianti di cui alle emissioni E2 ed E3, sui consumi dei prodotti vernicianti ed impregnanti ed evidenziante una stima dell'emissione annua di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente. Tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;
- p) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi (E3) e modificati (E2) non può superare due mesi;
- q) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi (E3) e modificati

(E2) ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

- r) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio ad E3 finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti imposti;

**3. di fare salvo che:**

- il gestore deve mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto da vigenti regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

**4. di rendere noto che:**

- ✓ la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni;
- ✓ il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARP AE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- ✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

**5. di dare atto che:**

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP territorialmente competente sulla base del presente atto - sostituisce l'AUA richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.a Adalgisa Torselli

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**